

382748

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n.

li.

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

- Dott. Grazia OSTUNI

Via N.Sansone

72017 OSTUNI

e, P.c. - Avv. M.Giovanna BUONGIORNO

V.le Crispi, 34

72017 OSTUNI

Si fa riferimento alla Sua nota racc. a.r. in data 20.9. c.a. con la quale puntualizza la Sua posizione in ordine alla richiesta di pagamento delle somme a titolo di spese condominiali richiestele dall'Avv. M.G.Buongiorno Melpignano per conto di questo Istituto.

In proposito corre l'obbligo precisare che la S.V. non ha mai comunicato a questo Istituto l'alienazione dell'immobile per il quale le viene richiesto il pagamento delle somme a titolo di spese condominiali. Pertanto questo Istituto non avendo apportato alcuna variazione in ordine alla titolarità del suddetto immobile, ha correttamente continuato a contabilizzare le spese condominiali a Suo carico. Dallo esame dettagliato dei registri contabili si evidenzia che la morosità nel pagamento delle quote come innanzi specificate ha cominciato a manifestarsi proprio dall'epoca in cui la S.V. avrebbe alienato il suddetto immobile.

Laddove la S.V. avesse posto l'Istituto nelle condizioni di variare il nominativo del titolare dell'immobile non sarebbe intervenuto nessun inconveniente in ordine al pagamento delle somme condominiali che sarebbero state imputate al nuovo titolare dell'immobile.

Ciò premesso, si invita la S.V. a consegnare urgentemente copia del contratto di compravendita stipulato con i sigg. GIANNOTTE Angelo e COLUCCI Maria ed eventuali ulteriori atti all'avv. M.Giovanna Buongiorno, al fine delle opportune valutazioni, da concordare con questo Istituto, circa la prosecuzione della azione giudiziaria instaurata innanzi al sig. Giudice di Pace del Comune di Ostuni.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

TR/mz

(Avv. Pietro DELL'ANNO)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n.

Il,

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

- Dott. Grazia OSTUNI

Via N. Sansone

72017 OSTUNI

e, P.c.

- Avv. M. Giovanna BUONGIORNO

V.le Crispi, 34

72017 OSTUNI

Si fa riferimento alla Sua nota racc. a.r. in data 20.9. c.a. con la quale puntualizza la Sua posizione in ordine alla richiesta di pagamento delle somme a titolo di spese condominiali richieste dall'Avv. M.G. Buongiorno Melpignano per conto di questo Istituto.

In proposito corre l'obbligo precisare che la S.V. non ha mai comunicato a questo Istituto l'alienazione dell'immobile per il quale le viene richiesto il pagamento delle somme a titolo di spese condominiali. Pertanto questo Istituto non avendo apportato alcuna variazione in ordine alla titolarità del suddetto immobile, ha correttamente continuato a contabilizzare le spese condominiali a Suo carico. Dallo esame dettagliato dei registri contabili si evidenzia che la morosità nel pagamento delle quote come innanzi specificate ha cominciato a manifestarsi proprio dall'epoca in cui la S.V. avrebbe alienato il suddetto immobile.

Laddove la S.V. avesse posto l'Istituto nelle condizioni di variare il nominativo del titolare dell'immobile non sarebbe intervenuto nessun inconveniente in ordine al pagamento delle somme condominiali che sarebbero state imputate al nuovo titolare dell'immobile.

Ciò premesso, si invita la S.V. a consegnare urgentemente copia del contratto di compravendita stipulato con i sigg. GIANNOTTI Angelo e COLUCCI Maria ed eventuali ulteriori atti all'avv. M. Giovanna Buongiorno, al fine delle opportune valutazioni, da concordare con questo Istituto, circa la prosecuzione della azione giudiziaria instaurata innanzi al sig. Giudice di Pace del Comune di Ostuni.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

TR/mz

(Avv. Pietro DELI'ANNO)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n.

li.

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

- Dott. Grazia OSTUNI

Via N. Sansone

72017 OSTUNI

e, P.c.

- Avv. M. Giovanna BUONGIORNO

V.le Crispi, 34

72017 OSTUNI

Si fa riferimento alla Sua nota racc. a.r. in data 20.9. c.a. con la quale puntualizza la Sua posizione in ordine alla richiesta di pagamento delle somme a titolo di spese condominiali richieste dall'Avv. M.G. Buongiorno Melpignano per conto di questo Istituto.

In proposito corre l'obbligo precisare che la S.V. non ha mai comunicato a questo Istituto l'alienazione dell'immobile per il quale le viene richiesto il pagamento delle somme a titolo di spese condominiali. Pertanto questo Istituto non avendo apportato alcuna variazione in ordine alla titolarità del suddetto immobile, ha correttamente continuato a contabilizzare le spese condominiali a Suo carico. Dallo esame dettagliato dei registri contabili si evidenzia che la morosità nel pagamento delle quote come innanzi specificate ha cominciato a manifestarsi proprio dall'epoca in cui la S.V. avrebbe alienato il suddetto immobile.

Laddove la S.V. avesse posto l'Istituto nelle condizioni di variare il nominativo del titolare dell'immobile non sarebbe intervenuto nessun inconveniente in ordine al pagamento delle somme condominiali che sarebbero state imputate al nuovo titolare dell'immobile.

Ciò premesso, si invita la S.V. a consegnare urgentemente copia del contratto di compravendita stipulato con i sigg. GIANNOTTE Angelo e COLUCCI Maria ed eventuali ulteriori atti all'avv. M. Giovanna Buongiorno, al fine delle opportune valutazioni, da concordare con questo Istituto, circa la prosecuzione della azione giudiziaria instaurata innanzi al sig. Giudice di Pace del Comune di Ostuni.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

TR/mz

(Avv. Pietro DELL'ANNO)

Ciò premesso, si invita la S.V. ^a ~~volersi mettere~~ ^{comporsi} ~~urgentemente~~
~~in contatto~~ ~~urgentemente~~ copia del contratto di compravendita
in ~~stipulato~~ ~~stipulato~~ con i sigg. Giannetto Angeli e Polucci Mario ed eventuali
ulteriori ~~all'atto~~ ~~all'atto~~ ~~all'atto~~ all' ~~avv.~~ ~~avv.~~ ~~avv.~~ M. Giovanni Buonipiso, ~~la quale~~ ~~ed~~
~~è~~ ~~proprio~~ ~~fine~~ ~~di~~ ~~perché~~ ~~per~~ al fine delle opportune valutazioni, da concordare
con questo Istituto, circa la prosecuzione dell'azione ~~intest.~~ ~~giudiziarie~~ ~~instaurate~~
innanzi al sig. Giudice di Pace del Comune di Ostuni.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. N.

li,

SERV. RAGGR. GR.

DOTT. GRAZIA OSTUNI

Via N. SANSONE

72017 O S T U N I

e p.c.

AVV. M. GIOVANNA BUONGIORNO

V.le Crispi, 34

72017 O S T U N I

Si fa riferimento alla Sua nota racc. A.R. in data 20/09/ c.a. con la quale puntualizza la Sua posizione in ordine alla richiesta di pagamento delle somme a titolo di spese condominiali richieste Le dall'Avv. M.G. BUONGIORNO MELPIGNANO per conto di questo Istituto.

In proposito corre l'obbligo precisare che la S.V. non ha mai comunicato a questo Istituto l'alienazione dell'immobile per il quale le viene richiesto il pagamento delle somme a titolo di spese condominiali. Pertanto questo Istituto non avendo apportato alcuna variazione in ordine alla titolarità del suddetto immobile, ha correttamente continuato a contabilizzare le spese condominiali a Suo carico. Dall'esame dettagliato dei registri contabili si evidenzia che la morosità nel pagamento delle quote come innanzi specificate ha cominciato a manifestarsi proprio dall'epoca in cui la S.V. avrebbe alienato il suddetto immobile.

Laddove la S.V. avesse posto l'Istituto nelle condizioni di variare il nominativo del titolare dell'immobile non sarebbe intervenuto nessun inconveniente in ordine al pagamento delle somme condominiali che sarebbero state imputate al nuovo titolare dell'immobile.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(AVV. PIETRO DELL'ANNO)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. N.

Il,

SERV. RAGGR. GR.

DOTT. GRAZIA OSTUNI

Via N. SANSONE

72017 O S T U N I

e p.c.

AVV. M. GIOVANNA BUONGIORNO

V.le Crispi, 34

72017 O S T U N I

Si fa riferimento alla Sua nota racc. A.R. in data 20/09/ c.s. con la quale puntualizza la Sua posizione in ordine alla richiesta di pagamento delle somme a titolo di spese condominiali richieste- Le dall'Avv. M.G. BUONGIORNO MELPIGNANO per conto di questo Istitu- to.

In proposito corre l'obbligo precisare che la S.V. non ha mai comun- nicato a questo Istituto l'alienazione dell'immobile per il quale le viene richiesto il pagamento delle somme a titolo di spese con- dominiali. Pertanto questo Istituto non avendo apportato alcuna variazione in ordine alla titolarità del suddetto immobile, ha ~~con-~~ ~~sempre~~ continuato a contabilizzare le spese condominiali a Suo carico. Dall'esame dettagliato dei registri contabili si evidenzia che la morosità nel pagamento delle quote come innanzi specificate ha cominciato a manifestarsi proprio dall'epoca in cui la S.V. avrebbe alienato il suddetto immobile.

Laddove la S.V. avesse posto l'Istituto nelle condizioni di va- riare il nominativo del titolare dell'immobile non sarebbe interve- nuto nessun inconveniente in ordine al pagamento delle somme condo- miniali che sarebbero state imputate al nuovo titolare dell'immobile.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(AVV. PIETRO DELL'ANNO)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. N.

li,

SERV. RAGGR. GR.

DOTT. GRAZIA OSTUNI

Via N. SANSONE

72017 O S T U N I

e p.c.

AVV. M. GIOVANNA BUONGIORNO

V.le Crispi, 34

72017 O S T U N I

Si fa riferimento alla Sua nota racc. A.R. in data 20/09/ c.a. con la quale puntualizza la Sua posizione in ordine alla richiesta di pagamento delle somme a titolo di spese condominiali richieste. Le dall'Avv. M.G. BUONGIORNO MELPIGNANO per conto di questo Istituto.

In proposito corre l'obbligo precisare che la S.V. non ha mai comunicato a questo Istituto l'alienazione dell'immobile per il quale le viene richiesto il pagamento delle somme a titolo di spese condominiali. Pertanto questo Istituto non avendo apportato alcuna variazione in ordine alla titolarità del suddetto immobile, ha ~~continuato~~ ^{continuato} a contabilizzare le spese condominiali a Suo carico. Dall'esame dettagliato dei registri contabili si evidenzia che la morosità nel pagamento delle quote come innanzi specificate ha cominciato a manifestarsi proprio dall'epoca in cui la S.V. avrebbe alienato il suddetto immobile.

Laddove la S.V. avesse posto l'Istituto nelle condizioni di variare il nominativo del titolare dell'immobile non sarebbe intervenuto nessun inconveniente in ordine al pagamento delle somme condominiali che sarebbero state imputate al nuovo titolare dell'immobile.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(AVV. PIETRO DELL'ANNO)

113120070347 DAL 1981
al 1985

raccomandata A. R.

Dott. Grazia Ostuni

Medico Chirurgo
Via Nino Sansone
Tel. 0831/301323
72017 OSTUNI (Br)

Ostuni, li 20.09.1995.

Ill.mo Sig. Presidente
Ist. Aut. Case Popolari
Via Casimiro, 27

72100 BRINDISI

80 = 112.884
81 = 112.884
82 = 112.884
83 = 115.824
84 = 107.388
85 = 107.388
86 = 107.388
87 = 136.500

La sottoscritta Dott. Grazia Ostuni, residente in Ostuni, porta alla cortese conoscenza della S.V. quanto segue:

Con atto per notar Loiacono di Brindisi del 24.07.1969, il defunto Ostuni Vitantonio, acquisiva dall'I.A.C.P. di Brindisi la proprietà di un magazzinetto, sito in Ostuni al Largo Bianchieri.

Con atto per notar Dello Preite di Ostuni del 03.07.1980 registrato il 15 successivo, detto immobile veniva venduto ai Sigg. Giannotte Angelo e Colucci Maria, domiciliati in Ostuni alla Via Quinto Manlio Corrado n°. 24.

Dopo quindici anni da tali fatti, alcuni mesi addietro, l'avv. Giovanna Buongiorno Melpignano di Ostuni, in nome e per conto dell'I.A.C.P., invitava la sottoscritta, quale erede del defunto genitore Ostuni Vitantonio, a corrispondere, in via bonaria, la somma di circa lire un milione a titolo di spese condominiali relative al detto magazzino, per un imprecisato periodo sino alla data del 1990, epoca in cui l'I.A.C.P., dismetteva la gestione condominiale degli immobili.

Veniva fatta presente all'avv. Buongiorno Melpignano, la estraneità della sottoscritta e dei coeredi alla pretesa dell'ente e veniva, altresì, precisata la posizione giuridica del locale in questione; in effetti, il suddetto legale, si rivolgeva all'effettivo proprietario dell'immobile, richiedendogli quanto preteso dall'I.A.C.P..

La vicenda, pertanto, sembrava definita, avendo correttamente la sottoscritta informato il legale della richiedente per esercitare ogni proprio eventuale diritto o pretesa.

Inopinatamente, in data 12.09.1995, veniva notificato alla sottoscritta, atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Ostuni, per l'udienza del 23.10.1995, perchè, unitamente ai coeredi Petraroli Angela e Ostuni Palma, venisse dichiarata debitrice e quindi condannata al pagamento della somma di lire 961.000 per canoni di amministrazione e servizi, lire 308.000 per interessi moratori, oltre, naturalmente, al pagamento delle spese e competenze di lite in favore del procuratore giudiziale.

Nonostante, dunque, la esistenza degli atti pubblici regolarmente trascritti e le informazioni rese in data anteriore al vostro legale, l'Istituto, evidentemente, non ha tenuto conto di tutto ciò e ha inoltrato la richiesta giudiziaria per le imprecisate e non specificate quote condominiali relative a non individuabili anni anteriori al 1990, e per i quali anni la sottoscritta e le coeredi non sono mai stati proprietari del bene e non hanno mai usufruito di alcun servizio.

Stante tale situazione la sottoscritta si rivolge alla S.V. acchè venga ritirata la citazione, evitandole di costituirsi in giudizio.

Allego alla presente le fotocopie degli atti.

Riserva ogni diritto ed azione per responsabilità aggravata nei confronti di ogni responsabile, per lite temeraria, qualora fosse costretta a costituirsi in giudizio, per provare le cose preventivamente note all'attore.

In attesa di suo cortese e sollecito riscontro in data utile, ringraziando per l'attenzione che vorrà riservare alla presente, porge i migliori ossequi.

dott. Grazia Ostuni

Grazia Ostuni

961.826

85 = 33.402

86 = 5369

87 = 6825

88 = 3.250

C

Dott. Vincenzo Loiacono
NOTAIO IN BRINDISI

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI IN LECCE

NOTA PER TRASCRIZIONE

Magazzino
DI CONTRATTO DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI ~~ALLOGGIO~~
POPOLARE COSTRUITO COL CONTRIBUTO O CONCORSO DELLO
STATO CON PAGAMENTO DEL PREZZO IN UNICA SOLUZIONE

(D. P. R. 17 - 1 - 1959, n. 2 e successive modificazioni)

Rep. N. 118699/5788

a favore di

OSTUNI Vitantonio, commerciante, nato il 28 maggio
1914 ad Ostuni ed ivi domiciliato

c o n t r o

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA
DI BRINDISI (I. A. C. P.)

Con atto autentificato dal Dott. VINCENZO LOIACONO, Notaio in
Brindisi. in data **24 luglio 1969**, qui registrato il **29 luglio 1969**
al N. **6652** - Mod. II, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Brindisi (I. A. C. P.) ha venduto a **OSTUNI Vitantonio**

il magazzino

~~l'alloggio~~ compreso nel fabbricato sito nel Comune di **Ostuni**

alla Via **Largo Bianchieri, n. 4** piano **T** - scala = - int. =

composto di **due** vani utili e di **n. =** accessori oltre la proprietà

pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise.

L'alloggio confina **Nord** ed **Est** con suolo IACP destinato a

strada-Sud: con scala - Ovest: magazzini 3 e 4

Nel N. C. E. U. alla Partita **6346** mappale **222** del Comune

di **Ostuni** particella **5000** subalterno **19**

con la rendita di L. **842 -**

Per il prezzo pagato di L. **863.600 -**

effettuato dall'acquirente sul c/c postale n. 26-2171 intestato a Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi - "Servizio Cassa Depositi e Prestiti per alienazione stabili" con il vincolo: "vincolato per prelievi unicamente a mezzo postagiro a favore del c/c postale N. 1/10179 intestato a Cassiere Cassa Depositi e Prestiti - Tesoriere Centrale dello Stato - Ricavato cessioni case popolari" con bollettino N. **075/A** del **24 luglio 1969** (Ufficio Postale di Ostuni)

L'acquirente non potrà, ai sensi dell'art. 16-I comma D. P. R. 17-1-1959 **il magazzino** n. 2, alienare, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, ~~l'alloggio~~ se non siano trascorsi almeno 10 anni dalla data di stipula del contratto di vendita.

I contratti di alienazione stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli di pieno diritto.

Le parti hanno rinunciato ad ogni iscrizione di ipoteca legale.

Il tutto a sensi del su citato atto al quale si faccia pieno riferimento.

CONSERVATORIA RR. II. DI LECCE
E 1 AGO. 1969

Formalità eseguita il _____
al N. 34929 d'ordine ed al N. 34541 particolare
esatto Lire Quattrocento / 50

IL CONSERVATORE
(Dr. G. Lopez.)

STUDIO LEGALE
AVV. GIOVANNA BUONGIORNO MELPIGNANO
Viale F. Crispi, 34 - Tel. 334321
72017 OSTUNI (BR)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

DI OSTUNI

COPIA

L'Istituto Autonomo Case Popolari, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Brindisi, Via Casimiro n.27, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Buongiorno Melpignano, in virtù di procura alle liti conferita dal presidente, dott. Pietro Dell'Anno, con delibera n. 073/95 dell'8 marzo 1995, che, in copia autentica è in atti, espone quanto segue.

L'Istituto istante va creditore nei confronti di Petraroli Angela, Ostuni Palma e Ostuni Grazia, - la prima quale usufruttuaria per 1/3 e le altre quali eredi di Ostuni Vitantonio, cessionario in proprietà da parte dell'ente, di un magazzino in Ostuni, via Largo Bianchieri n.4, della complessiva somma di f. 961.846, oltre accessori.

Tale importo è dovuto per i canoni di amministrazione e servizi -(acqua, fogna, eccedenza acqua e relativa quota di rendicontazione), - afferenti il magazzino predetto, per gli anni in cui non era stato formalmente costituito il condominio dell'edificio di cui il magazzino fa parte.

Nel periodo predetto, durato fino al 31 dicembre 1990, l'amministrazione è stata curata dall'Isti-

PRETURA C.LE DI BRINDISI
SEZ. DISTACCATA DI OSTUNI
Gen. n°
Mod. En°
Mod. Fn°
Dir. Nouf.
Dir. Essecuz.
Trasferta
10 %
S. P.
Belli
Fascicolo
TOTALE

9 SET. 1995

tuto venditore, nei cui confronti l'acquirente, con pattuizione contenuta nell'atto di assegnazione, si è impegnato a corrispondere una quota mensile per spese di amministrazione e servizi, suscettibile di variazioni annuale.

RA DI OSTUNI
Dist. Pretura Brindisi
Trib. Giudiziale
(A SASSO)

Su tale somma, risultante dai bollettini dell'Ente, sono dovuti gli interessi moratori e le spese postali per L.308.000, alla data del 31.12.1993.

Tanto premesso, l'Istituto Autonomo Case Popolari come rappresentato e difeso

CITA

Petraroli Angela, residente in Ostuni, Largo Bianchieri 6/C, Ostuni Palma, residente in Ostuni, via Semeraro, n.20, Ostuni Grazia, residente in Ostuni Via Nino Sansone, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Ostuni, all'udienza che lo stesso terrà il 23 ottobre 1995, alle ore 9,00 e seguenti, nei locali dell'ufficio in Ostuni, via Filangieri, con invito ai convenuti a costituirsi in giudizio nei modi e termini di legge, con avvertimento che in difetto sarà dichiarata la loro contumacia, per ivi sentire accogliere con sentenza esecutiva, le seguenti

CONCLUSIONI

1- dichiarare e riconoscersi che Petraroli Angela, usufruttuaria per 1/3 di Ostuni Vitantonio, Ostuni

Palma e Grazia,eredi in parti uguali dello stesso,
sono debitori nei confronti dell'I.A.C.P. di Brin-
disi, in proporzione alle loro quote, della somma di

UFFICIO DI OSTUNI
64
SASSO
F.961.846 per le causali indicate in narrativa, di-

UFFICIO DI OSTUNI
64
SASSO
tre accessori;

2- per l'effetto, condannarsi i convenuti al paga-
mento della somma di F.961.846, nella misura delle
quote in usufrutto o in eredità loro attribuite,
oltre agli interessi moratori dalla data di scaden-
za delle quote dovute per l'amministrazione del
condominio, sino al soddisfo, nonché le spese postali
con riferimento ai bollettini dell'Ente;

3-condannare, altresì, i convenuti al pagamento delle
spese e competenze di lite, da liquidarsi in favore
del procuratore giudiziale, anticipatario.

Produce i seguenti documenti:

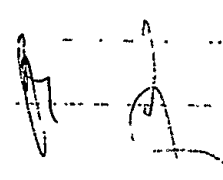
a) copia conforme dei bollettini dell'Istituto
aggiornati al 31/12/93;

b) copia conforme del contratto di compravendita
dell'alloggio;

c) copia della procura alle liti, conferita dal
Presidente Dott. Pietro Dell'Anno con delibera N°
073/95. Chiede ammettersi la prova documentale.

Salvo ogni altro diritto.

Ostuni, 30/07/1995



Avv. Maria Giovanna Buongiorno

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Istituto Autonomo Case Popolari di
Brindisi, come in atti rappresentato e difeso, io

sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Pretura di
Ostuni ho notificato per legale scienza e conoscen-
za e ad ogni altro effetto di legge l'antescritto

atto a:

1-Petraroli Angela, residente in Ostuni, via

Bianchieri 6/C, mediante consegna di copia a mani di

come dell'originale -

2-Ostuni Palma, residente in Ostuni, via Semeraro

n.20, mediante consegna di copia a mani di *come*
dell'originale -

3-Ostuni Grazia, residente in ostuni, via Nino

Sansone, mediante consegna di copia a mani di

proprio vegg. 12-09-1995 -

12-Settembre 1995 -

U.A. UFFICIO GIUDIZIARIO
Pretura di Ostuni

BOLLO IN MODO STRAORDINARIO
Aut. Int. Finanza - Brindisi del
9-10-1973 Prot. n. 7873



CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI BRINDISI 14139

ep.129854

Trascrizione per VENDITA

risultante da atto 3 luglio 1980, ricevuto dal sig.
Comm. Avv. Cosimo Mario Dello Preite, Notaio residente
in Ostuni, ~~in~~ *reg. II dist. al n. 2655*

a favore dei

coniugi GIANNOTTI Angelo n. 3.1.1939 e COLUCCI Maria
n. 20.9.1944, a Ostuni, ove domiciliano alla via Quinto
Manlio Corrado 24-

contro

PETRAROLI Angela nata a Ostuni 12.8.1907 per 1/3 in
usufrutto e figlie OSTUNI Palma n. 17.5.1916 e Grazia
n. 28.3.1917 a Ostuni per la nuda proprietà - tutte
domiciliate in Ostuni -

del

locale di circa mq. 43 sito in abitato di Ostuni al
Largo Bianchieri n. 4, confinante con detto Largo e
con beni di Francioso Pasqua e loro Francesco.

In catasto alla Partita 3921 fol. 222 parc. 5000/10 PT
C/1 di 1° mq. 43 E. 042.

Per il prezzo pagato di Lit. 2.000.000

Tutto ai sensi del su citato atto notarile al qua-

tl/ - le si faccia pieno riferimento.

Relato Cosimo Mario Dello Preite



CONSERVATORIA PR. II. DI BRINDISI

Formalità eseguita il 15 LUG 1980
al N. 10193 di linee ed al N. 9264 particolare
esatte Lire 2700

p. IL PRIMO DIRIGENTE
CONSERVATORE REGG. INTERIORE
(Dott. Giuseppe Alzola)
IL REGG. FIDUCIARIO



raccomandata A. R.

Dott. Grazia Ostuni

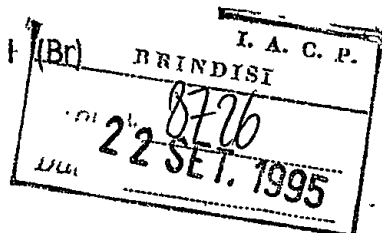
Ostuni, li 20.09.1995

Medico Chirurgo

Via Nino Sansonè

Tel. 0831/301323

72017 OSTUNI (Br)



Ill.mo Sig. Presidente

Ist. Aut. Case Popolari

Via Casimiro, 27

72100 BRINDISI

h. Neei
3/10/95

La sottoscritta Dott. Grazia Ostuni, residente in Ostuni, porta alla cortese conoscenza della S.V. quanto segue:

Con atto per notar Loiacono di Brindisi del 24.07.1969, il defunto Ostuni Vitantonio, acquisiva dall'I.A.C.P. di Brindisi la proprietà di un magazzino, sito in Ostuni al Largo Bianchieri.

Con atto per notar Dello Preite di Ostuni del 03.07.1980 registrato il 15 successivo, detto immobile veniva venduto ai Sigg. Giannotte Angelo e Colucci Maria, domiciliati in Ostuni alla Via Quinto Manlio Corrado n°. 24.

Dopo quindici anni da tali fatti, alcuni mesi addietro, l'avv. Giovanna Buongiorno Melpignano di Ostuni, in nome e per conto dell'I.A.C.P., invitava la sottoscritta, quale erede del defunto genitore Ostuni Vitantonio, a corrispondere, in via bonaria, la somma di circa lire un milione a titolo di spese condominiali relative al detto magazzino, per un imprecisato periodo sino alla data del 1990, epoca in cui l'I.A.C.P., dismetteva la gestione condominiale degli immobili.

Veniva fatta presente all'avv. Buongiorno Melpignano, la estraneità della sottoscritta e dei coeredi alla pretesa dell'ente e veniva, altresì, precisata la posizione giuridica del locale in questione; in effetti, il suddetto legale, si rivolgeva all'effettivo proprietario dell'immobile, richiedendogli quanto preteso dall'I.A.C.P..

La vicenda, pertanto, sembrava definita, avendo correttamente la sottoscritta informato il legale della richiedente per esercitare ogni proprio eventuale diritto o pretesa.

Inopinatamente, in data 12.09.1995, veniva notificato alla sottoscritta, atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Ostuni, per l'udienza del 23.10.1995, perchè, unitamente ai coeredi Petraroli Angela e Ostuni Palma, venisse dichiarata debitrice e quindi condannata al pagamento della somma di lire 961.000 per canoni di amministrazione e servizi, lire 308.000 per interessi moratori, oltre, naturalmente, al pagamento delle spese e competenze di lite in favore del procuratore giudiziale.

Nonostante, dunque, la esistenza degli atti pubblici regolarmente trascritti e le informazioni rese in data anteriore al vostro legale, l'Istituto, evidentemente, non ha tenuto conto di tutto ciò e ha inoltrato la richiesta giudiziaria per le imprecisate e non specificate quote condominiali relative a non individuabili anni anteriori al 1990, e per i quali anni la sottoscritta e le coeredi non sono mai stati proprietari del bene e non hanno mai usufruito di alcun servizio.

Stante tale situazione la sottoscritta si rivolge alla S.V. affinchè venga ritirata la citazione, evitandole di costituirsi in giudizio.

Allego alla presente le fotocopie degli atti.

Riserva ogni diritto ed azione per responsabilità aggravata nei confronti di ogni responsabile, per lite temeraria, qualora fosse costretta a costituirsi in giudizio, per provare le cose preventivamente note all'attore.

In attesa di suo cortese e sollecito riscontro in data utile, ringraziando per l'attenzione che vorrà riservare alla presente, porge i migliori ossequi.

dott. Grazia Ostuni

Ap. Mene
3/10/95

Grazia Ostuni

C

Dott. Vincenzo Loiacono
NOTAIO IN BRINDISI

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI IN **LECCE**

NOTA PER TRASCRIZIONE

Magazzino
DI CONTRATTO DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI ~~ALLOGGIO~~

POPOLARE COSTRUITO COL CONTRIBUTO O CONCORSO DELLO
STATO CON PAGAMENTO DEL PREZZO IN UNICA SOLUZIONE

(D. P. R. 17 - 1 - 1959, n. 2 e successive modificazioni)

Rep. N. **118699/5788**

a favore di

OSTUNI Vitantonio, commerciante, nato il 28 maggio
1914 ad Ostuni ed ivi domiciliato

contro

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA
DI BRINDISI (I. A. C. P.)

Con atto autenticato dal Dott. VINCENZO LOIACONO, Notaio in
Brindisi, in data **24 luglio 1969**, qui registrato il **29 luglio 1969**

al N. **6652** - Mod. II, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Brindisi (I. A. C. P.) ha venduto a **OSTUNI Vitantonio**

il magazzino

~~l'alloggio~~ compreso nel fabbricato sito nel Comune di **Ostuni**

alla Via **Largo Bianchieri, n. 4** piano **T** - scala = - int. =

composto di n. **due** vani utili e di n. = accessori oltre la proprietà
pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise.

L'alloggio confina **Nord** ed **Est** con suolo IACP destinato a

strada-Sud: con scala - Ovest: magazzini 3 e 4

Nel N. C. E. U. alla Partita **6346** mappale **222** del Comune

di **Ostuni** particella **5000** subalterno **19**

con la rendita di L. **842 --**

Per il prezzo pagato di L. **863.600 --**

effettuato dall'acquirente sul c/c postale n. 26-2171 intestato a Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi - "Servizio Cassa

Depositi e Prestiti per alienazione stabili" con il vincolo: "vincolato per

prelievi unicamente a mezzo postagiro a favore del c/c postale N. 1/10179

intestato a Cassiere Cassa Depositi e Prestiti - Tesoriere Centrale dello

Stato - Ricavato cessioni case popolari" con bollettino N. **075/A**

del **24 luglio 1969 (Ufficio Postale di Ostuni)**

L'acquirente non potrà, ai sensi dell'art. 16-I comma D. P. R. 17-1-1959

il magazzino
n. 2, alienare, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, ~~l'alloggio~~ se non siano

trascorsi almeno 10 anni dalla data di stipula del contratto di vendita.

I contratti di alienazione stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli di pieno diritto.

Le parti hanno rinunciato ad ogni iscrizione di ipoteca legale.

Il tutto a sensi del su citato atto al quale si faccia pieno riferimento.

CONSERVATORIA RR. II. DI LECCE
E 1 AGO. 1969

Formalità eseguita il
al N. **39924** d'ordine ed al N. **34541** particolare
esatto Lire **Quattrocento / 10**

IL CONSERVATORE
(Dr. G. Lopez.)

BOLLO IN MODO STRAORDINARIO
Aut. Int. Finanza - Brindisi del
9-10-1973 Prot. n. 7873



CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI BRINDISI 14139

Rep. 129854

Trascrizione per VENDITA

risultante da atto 3 luglio 1980, ricevuto dal sig.

Comm. Avv. Cosimo Mario Dello Preite, Notaio residente

in Ostuni, ~~in~~ *reg. 14 del n. 1655*

a favore dei

coniugi GIANNOTTI Angelo n. 3.1.1939 e COLUCCI Maria

n. 20.9.1941, a Ostuni, ove domiciliano alla via Quinto

Manlio Corrado 24-

contro

PETRAROLI Angela nata a Ostuni 12.8.1907 per 1/3 in

usufrutto e figlie OSTUNI Palma n. 17.2.1941 e Grazia

n. 28.3.1977 a Ostuni per la nuda proprietà - tutte

domiciliate in Ostuni -

del

locale di circa mq. 43 sito in abitato di Ostuni al

Largo Bianchieri n. 4, confinante con detto Largo e

con beni di Francioso Pasqua e Moro Francesco.

In catasto alla Partita 8921 fol. 222 parc. 5000/19 PT

C/1 di 2^a mq. 43 L. 342.

Per il prezzo pagato di L. 4.000.000=

Il tutto ai sensi del su citato atto notarile al qua-

tl/ le si faccia pieno riferimento.

Notaio Cosimo Mario DELLO PREITE



CONSERVATORIA ER. II. DI BRINDISI

Formalità eseguita il 15 LUG 1980
al N. 10143 ordine ed al N. 9264 particolare
esatte Lire 9200

p. IL PRIMO DIRIGENTE
CONSERVATORE REGG. AD INTERIM
(Dott. Giuseppe Mazzanga)
IL REGG. FIDUCIARIO



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
=====

Prot. N. 9888

SEZIONE: RISCATTO

BRINDISI 2 DIC. 1968

AL SIG. OSTUNI VITANTONIO

56A. C. P. - MAGAZZINO -

Lamp. BIANCHIERI, 4

OSTUNI (BR)

OGGETTO: D.P.R. 17/1/1959 n.2 e modificazioni successive.-
=====

Con la presente, si invita cortesemente la S.V. a voler far tenere a questo Ufficio, copia della situazione di famiglia vistata dall'Ufficio II.DD., a corredo della pratica di riscatto dell'alloggio del quale è assegnatario.

Tanto per disposizioni del Superiore Ministero dei LL.PP., di recente pervenute.-

IL PRESIDENTE
(Gr.Uff.Com.te U.G. VALLARINO)

RO/DV/ta.-
=====



FINA
STAZIONE SERVIZIO

OSTUNI VITANTONIO

OSTUNI

tel. 71685

L.A.C.P. - Brindisi

691

22 GEN 1969

Ostuni, lì 21 gennaio 1969.-

OGGETTO: D.P.R. 17.I.1959 n. 2 e modificazioni successive.-

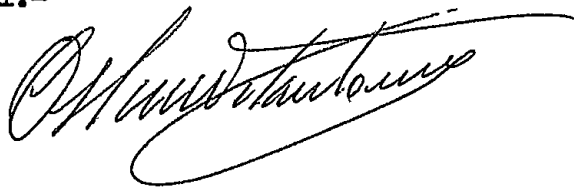
ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI - Sez. Riscatto -

= BRINDISI =

In riferimento alla vostra nota n. 9888 del 2.I2.1968, si trasmette l'allegata copia della situazione di famiglia vistata dall'Ufficio II.DD. di Ostuni a corredo della pratica di riscatto del magazzino del quale sono assegnatario.-

Con osservanza, distinti saluti.-





PROVINCIA DI BRINDISI

Situazione di famiglia di

N. d'ord.	COGNOME E NOME dei componenti la famiglia ed altre persone conviventi	GRADO di parentela rapporti col capo famiglia	LUOGO E DATA D NASCITA				Stato Civile	Condizioni	Se convivente ed a totale carico del capo famiglia
			COMUNE	giorno	me	anno			
1	Ortuni V. Tancredi	P.F.	Ortuni	28	5	944	cap.	per Tancredi	
2	Ortuni Angela	soglia	"	12	8	907	"	per Tancredi	
3	Ortuni Grazia	figlia	"	28	3	947	marita		

Si rilascia per uso.

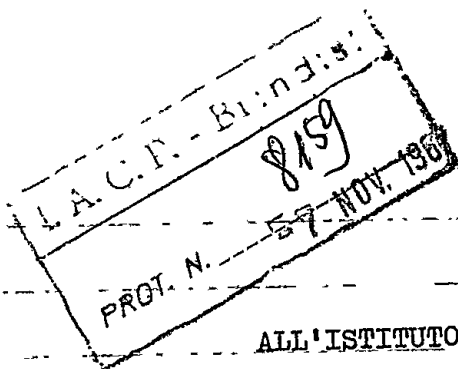
L'IMPIEGATO COMPILATORE

ed in carta libera 430

Ostuni, li 14 Decembre

1969

UFFICIALE D'INCARICO



Ostuni, lì 6 novembre 1967.-

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

= B R I N D I S I =

Io sottoscritto Ostuni Vitantonio accetto le condizioni
da voi imposte per l'acquisto del locale di due vani, sito in Ostuni
(BR), largo Bianchieri n.4.-

Distinti saluti.-

Ostuni Vitantonio

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

Prot.N

134

Brindisi, li

27 OTT. 1967

AL SIG. OSTUNI *V. Antonino*

RACCOMANDATA R.R.

RAOZZINO *del S. M. (P. - Loup Biancheri)*

OSTUNI (BR)

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del- *magazzino*
l'alloggio sito in OSTUNI Lotto 5 scala —
— Via DIANCHIERI a suo tempo assegnatoLe in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire —
863.600 —.

Detto importo ^{Avrà} potrà essere corrisposto in unica
soluzione ⁽¹⁾ ~~oppure rateizzato in non oltre 25 anni con rate~~
~~mensili costanti al tasso di interesse del 5%.~~

~~Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-~~
~~tica è necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine~~
~~le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto~~
~~sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta~~
~~di pagamento rateale, il numero degli anni.~~

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G. VALLARINO)

PA/DV/gg/

(1) Il pagamento del prezzo avverrà in unica soluzione non
maturando la legge sulla differenza - (Art. 19 del D.P.R. 171.1959, n. 2)

ALL. C.P. - Brindisi:
N. 134
28 SET 1967

ALL'ISTITUTO CASE POPOLARI

BRINDISI

I o sottoscritte Ostuni Vitantonio nato ad Ostuni (Brindisi)
e residente in Largo Bianchieri C.C.P.P.n°1, chiedo di riscattare il
locale piano terra del 5° lotto, tenuto da me in fitto in
largo Bianchieri n°4.

Invio un vaglia del Banco di Napoli di L 5000, con serie
4010000862

Con stima Vi saluto

Ostuni Vitantonio

Ostuni 27/9/1967

lotto 5 CP
Maremma
OSTUNI

RIT
28/31

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol: delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

1 o Com.te Ubaldo

I. sottoscritt (1)
VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

e Brindisi - Via Castimiro, 9

dimorant (2)

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3)

Sig.

OSTUNI VITANTONIO

hanno avuto

convenzioni che (4) 10 - 8

esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Appartamento n. del lotto

Magazzino 58

Designazione delle cose locate
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Durata della locazione:

L. mensili anticipate

Corrispettivi pagati in catasto esclusa la rivalutazione L. 24675

Non censiti in catasto

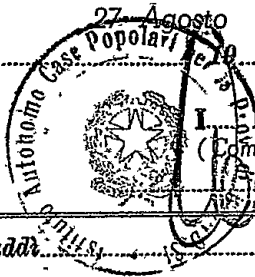
Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI,

A addi

27 Agosto

63



I. DENUNZIANTE (7)

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addi 19 al 1963

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 28.000

28 AGO. 1963

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Colasso)

(*) Bollo a calendario.

IL CACCIERE

CARMINE MAGNANTE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(S. 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 302)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità o domicilio del con-
duttore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della il-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. OSTUNI VITANTONIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Magazzino
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 5833 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269

A BRINDISI



I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 25 AGO 1962 19 al N. 2327

..... foglio registro Atti privati, ed esatte lire

Bollo e calendario



IL DIRETTORE
(Dot. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalla parte od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923 n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

27 GEN. 1962

998- RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. OSTUNI Vito
Lotto 5^e Scala 1^a Int. 5
Via L. C. C. C. C.
OSTUNI

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.



IL PRESIDENTE

Comm. Com.te Ubaldo G. VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 14.563.=, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 1240

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Ostuni Vitarone

Lotto 50 Scala 11a Int. 5

Via Calluocini

Ostuni

OGGETTO: Regolarizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.644 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di 'caratura' che era corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 8.75 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 14.520 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi
£ 1.644 vano per vani 8.75 £. 14.094

b- Canone consumo acqua normale.....£. _____

c -Contributo per illuminazione scale..... £. _____

d-I.G.E. 3% solo su a)..... £. 423

TOTALE LIRE 14.520
=====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



PA/MI/ta.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguen

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. OSTUNI VITTORIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5 del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 5.833 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 e 82 della legge di
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1960

I DENUNZIANTE

IL PRESIDENTE

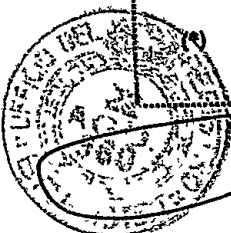
(Com.te Ubaldo V. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 28 AGO. 1960 al N. 19

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL DIRETTORE

(*) Bollo a calendario.



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di.....

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della il-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra es^{se} denunziant^e (3) ed il

Sig. OSTUNI V. Antonio

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n 5 del 5^o lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1959 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti: 5.833 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI add. 24 AGO 1959

IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 28 AGO 1959

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

V. DI NOSTRO

Giovanni Cigliasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(\$ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt. o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. Ostuni R. Antonio

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: magazzino
Appartamento n. 5 del 5° lotto

di Case Popolari nel Comune di Ostuni

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 5833 mensili anticipate 69996

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958

I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 1779

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 20 AGO. 1958

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

(3108261) Rich. 147 del 1956 - Ist. Poligr. Stato - G. C. 1.000.000

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di.....

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino d'emanazione 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) **Donato Orlando VAL-**

LARINO di **Giuseppe** nella sua cap

lata di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant (2) **Brindisi, Via Costantino, 2**

dichiara.....di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunziant..... (3) **ed 11**

Signor OSTUNI Vitantonio

convenzioni che (4) **hanno avuto**

esecuzione col giorno (5) **10 agosto** 19 **56**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **Magazzino n. 5 al 5° lotto**
delle case popolari in Ostuni - Via per Ceglie

Durata della locazione: **dal 10 agosto 1956 al 10 agosto 1957**

Corrispettivi pattuiti: **L. 5.833,= mensili anticipata**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, addì **3 AGO. 1956**

DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
Donato Orlando Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì **7 AGO 1956** al N. **100**

vol. foglio registro **100**, ed esatte lire **100**

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste nel modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso. ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(\$ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo Valla-
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunziante (3) ed il

Sig. OSTUNI VITANTONIO

convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 20 AGO. 1954 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Magazzino n. 5 al 5° Lotto delle Case
Popolari in Ostuni Via per Cellie

Durata della locazione: 20 AGO. 1954 10 AGO. 1955

Corrispettivi pattuiti: L. 5.833 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Brindisi 20 AGO. 1954

PRESIDENTE
DENUNZIANTE
(7) Ubaldo VallarinoRegistrata la presente denuncia, addì 9 SET. 1954 19 al N. 1375
vol. foglio registro Att. private, ed esatte lire 95,-

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 41.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti, alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

12 Ottobre 1955

La CITTÀ di OSTUNI

595

Amm. Vo

O S T U N I

Richiesta in fitto del locale
sito al 5° lotto delle Case Popolari e
tenuto attualmente dal Sig. OSTUNI Vi-
tantonio. =

Questo Istituto sarebbe ben disposto ad aderire alla
richiesta avanzata da Codesto Comune con nota 13919 del 24
Settembre 1955, ma non è possibile in quanto il locale è, attual-
mente, tenuto in fitto dal Sig. OSTUNI Vitantonio, che corrispon-
de puntualmente il relativo canone.

IL PRESIDENTE
(Com. te Ubaldo VALLARINO)


A.S. PUBBLICA
26 SET. 1955
Città di Ostuni 595
 PROVINCIA DI BRINDISI
PROT. N. 13919
 N. di prot. 13919 Ufficio

OSTUNI, li

24 SET. 1955

Risposta a nota n. _____ div. _____ sez. _____
 del _____

Allegati N. _____

OGGETTO: Richiesta in fitto del locale sito al 5° lotto delle Case Popolari e tenuto attualmente da Ostuni Vitantonio -

Spett./le ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Sarebbe intendimento di questa Amministrazione ottenere la concessione in fitto del locale sito al 5° lotto delle Case Popolari ed attualmente tenuto da Ostuni Vitantonio, da usare per ufficio della Motorizzazione.

Se d'accordo gradirei conoscere il canone annuo di fitto e le condizioni.

Con distinti saluti.

IL SINDACO



Prot. 429

Brindisi

6/9/1955

Oggetto: Autorizzazione modifica ingresso magazzino.

Sig. OSTUNI Vitantonio di Carmelo

Casa Popolari 5° lotto

OSTUNI

P.C.

Rag. Pietro Lemartire

OSTUNI

Come da inteso con il rag. Lemartire Le invio la domanda diretta alla Commissione Edilizia, con preghiera di corredarla del disegno già in Suo possesso e poi presentarla all'Ufficio Tecnico Comunale.

Resta inteso che la concessione è subordinata alle condizioni tutte di cui al foglio 11/6/1955, n. 2405 avendo cura di far tenere, per gli atti di questo Istituto, l'autorizzazione completata del disegno dei lavori da eseguirsi.

IL PRESIDENTE

(Com. te Ubaldo VALLARINO)

Ro/cu/qu

Brindisi

6/9/1955

Prot. 430

Spett.le

Commissione Edilizia Comunale

Am. v. o

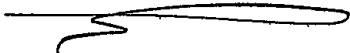
OSTUNI

Domanda per modifica d'ingresso - 5° lotto - Ostuni.

Questo Istituto chiede l'autorizzazione a sostituire l'attuale ingresso del magazzino sito al 5° lotto case popolari di Ostuni sulla Via per Ceglie e condotto dall'inquilino Ostuni Vitantonio di Carmelo di proprietà di questo Istituto, con altro più ampio, come indicato nel disegno di cui si acclude copia.

IL PRESIDENTE

(Com. te Ubaldo VALLARINO)



Ro/gu/qu

Only

Common British ~~Country~~

Morphus igneus. 5-10 lbs
Case popaloni - morken

Others

~~10 others~~

These 2nd informant all in the
presented and of other Vitantonio de
Canelo Sendente and o Heruel Cauto
usurane a morphie 1/2 in a in
morphism of proprieta de present
What the villa for per. Gue per. Cortes
Cmms,

18.716.919,50

941.976

riperti

quantità pari al solo mq. 1533,20

pareti:

gruppo tipo:

2x2(1,40+1,50)2,90 = mq. 33,64

2x2(3,10+1,00)2,90 = "

2x1,50x2,90 = "

2x2,50x2,90 = "

2x2(1,50+1,00)2,90 = "

2x2(3,60+3,60)2,90 = "

2x2(2,30+4,10)2,90 = "

2x2(1,10+2,40)2,90 = "

2x2(1,00+1,60)2,90 = "

2x2(3,70+3,90)2,90 = "

2(2,60+4,50)2,90 = "

somma mq. 475,60

12x475,60 = mq. 5707,20

caselloni:

24x1,20x2,00

sottorampe e scale:

3x2(2,00+4,70)16,90

mq. somma mq. 689,38

180 1.437.746,40

19) Intonaco in malta cementizia:

attico:

2(46,10+8,90)1,00 = mq. 110,00

3x2,00x1,00 = "

3x6,80x1,00 = "

mq. somma mq. 136,40

20) Integritura a latte di calce

e colori:

mq. 8505,88

20 170.117,60

mq. somma mq. 8505,88

2.579.848

Pavimento e rivestimento

21) Pavimento in marmo e mosaico

superficie pari al solo meno

seggiato:

1533,30 - 172,98 = mq. 1360,32

placotele:

3x10x2,00x1,16 = "

balconi

mq. somma mq. 1555,44

22) Rivestimento con piastrelle

matolate:

24x2,00x1,05 = mq. 50,40

2x24x1,00x0,45 = "

25x0,60x0,45 = "

mq. somma mq. 78,48

3200

251.136

a riportare

1.962,120

21.296.767,50

23) Inostro al cemento granitizado da

Reporte

1962.120 21.296.867,50

Realiz:

3x84x1,05x0,35 = mq. 92,61

Ingresso principal:

3x1,40x0,75 = " 3,15

Ingresso esp.

27x1,20x0,55 = " 17,82

Realiz balance:

32x0,60x0,55 = " 14,08

16x1,25x0,55 = " 11,00

Realiz balance:

32x1,60x0,20 = " 10,24

24x2,00x0,20 = " 9,60

Realiz balance:

4x0,6x1,20x0,40 = " 48,00

9x1,65x0,55 = " 8,16

Realiz balance

3x84x1,05x0,14 = mq. 37,04

Realiz balance

Realiz balance

Realiz balance

Realiz balance

Realiz balance

Realiz balance

Realiz balance

Realiz balance

Realiz balance

Realiz balance

Realiz balance

Realiz balance

Realiz balance

Realiz balance

Realiz balance

Realiz balance

Realiz balance

Realiz balance

Realiz balance

Realiz balance

Realiz balance

Realiz balance

Realiz balance

Realiz balance

Realiz balance

Realiz balance

Realiz balance



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(Eretto in Ente Morale con R. D. 13 - 9 - 40, N. 1474)

Prot. N. 2406

li 11 Giugno 1955

Al Sig. OSTUNI Vitantonio di Carmelo
Case Popolari - V Lotto

O S T U N I

e per conoscenza:

Al Rag. Pietro LOMARTIRE - OSTUNI -

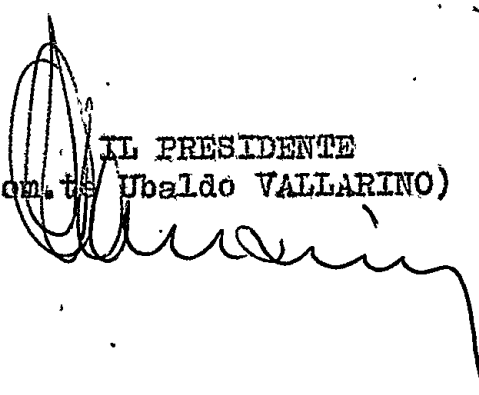
All'Ing. Giovanni ROMA - SEDE -

OGGETTO: Autorizzazione modifica ingresso magazzino.

In accoglimento alla Sua istanza, tendente ad ottenere l'autorizzazione a sostituire l'attuale ingresso del magazzino con altro più ampio, si autorizza la S.V. ad eseguire le opere così come è indicato nel disegno e nella dichiarazione trasmessi con detta istanza e previa autorizzazione da parte della Commissione Edilizia Comunale.

Dette opere, però, dovranno essere eseguite a tutte sue cure e spese e sotto la sorveglianza del personale tecnico di questo Istituto.

IL PRESIDENTE
(Com. ts. Ubaldo VALLARINO)



2406

11 Giugno 1955

Al Sig. OSTUNI Vitoantonio di Carmelo
Casa Lepolari - V Lotteo

OSTUNI

o per conoscenza:

Al Mag. Pietro ZIMARONI - OSTUNI -

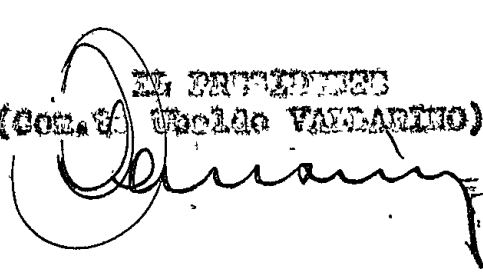
All'Ing. Giovanni ROMA - SEDE -

OGGETTO: Autorizzazione edilizia di nuovo intervento.

In accoglimento alla Sua istanza, tendente ad autorizzare l'autorizzazione a sostituire l'attuale ingresso del magazzino con altro più ampio, si autorizza la S.V. ad eseguire le opere così come è indicato nei disegni o nella dichiarazione trascritta con detta istanza o previa autorizzazione da parte della Commissione Edilizia Comunale.

Tutte opere, però, dovranno essere eseguite a tutto costo e spesa e sotto la sorveglianza del personale tecnico di questo Istituto.

IL PRESIDENTE
(Com. di Ubaldo VALLARINO)



2360

4 Giugno 1955

Al Sig. Rag. Pietro LOMARTIRE

O S T U N I

In riferimento al Suo interessamento relativa
mente alla modifica del prospetto richiesto dall'assegna
tario del negozio sito al largo Banchieri, La prego vo-
ler fare tenere, per gli atti di ufficio, regolare doman
da dell'assegnatario.--

Non appena rientrerà in sede il Sig. Presiden-
te sottoporro al Suo benestare l'anzidetta richiesta.--

Distinti ossequi.--

(Ing. Giovanni ROMA)



Brindisi

24/1/1955

1384

Serv. Inq.

Signor

OSTUNI Vitantonio

5° lotto Case Popolari-Magazzino

OSTUNI

Comunicazione.

Con riferimento alla nota 18/1/1955 si comunicano qui di seguito, tutti i versamenti effettuati dalla S.V. dalla data di immissione nel magazzino n.5 del 5° lotto case popolari a tutto oggi.

11/6/1954	bollettino n.12	£.	6.000
19/10/954	" n.34	"	19.284
15/11/954	" n.87	"	6.008
13/12/954	" n.55	"	<u>6.008</u>
	totale	£.	<u><u>37.300</u></u>

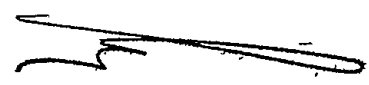
Poichè l'ammontare per fitti dalla data di entrata (giugno 1954) a tutto dicembre 1954 risulta in £.43.316 Ella trovasi scoperta per il versamento di una mensilità di fitto.

Per quanto sopra a giusta ragione Le è stata applicata l'indennità di mora.

Distinti saluti,=

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)



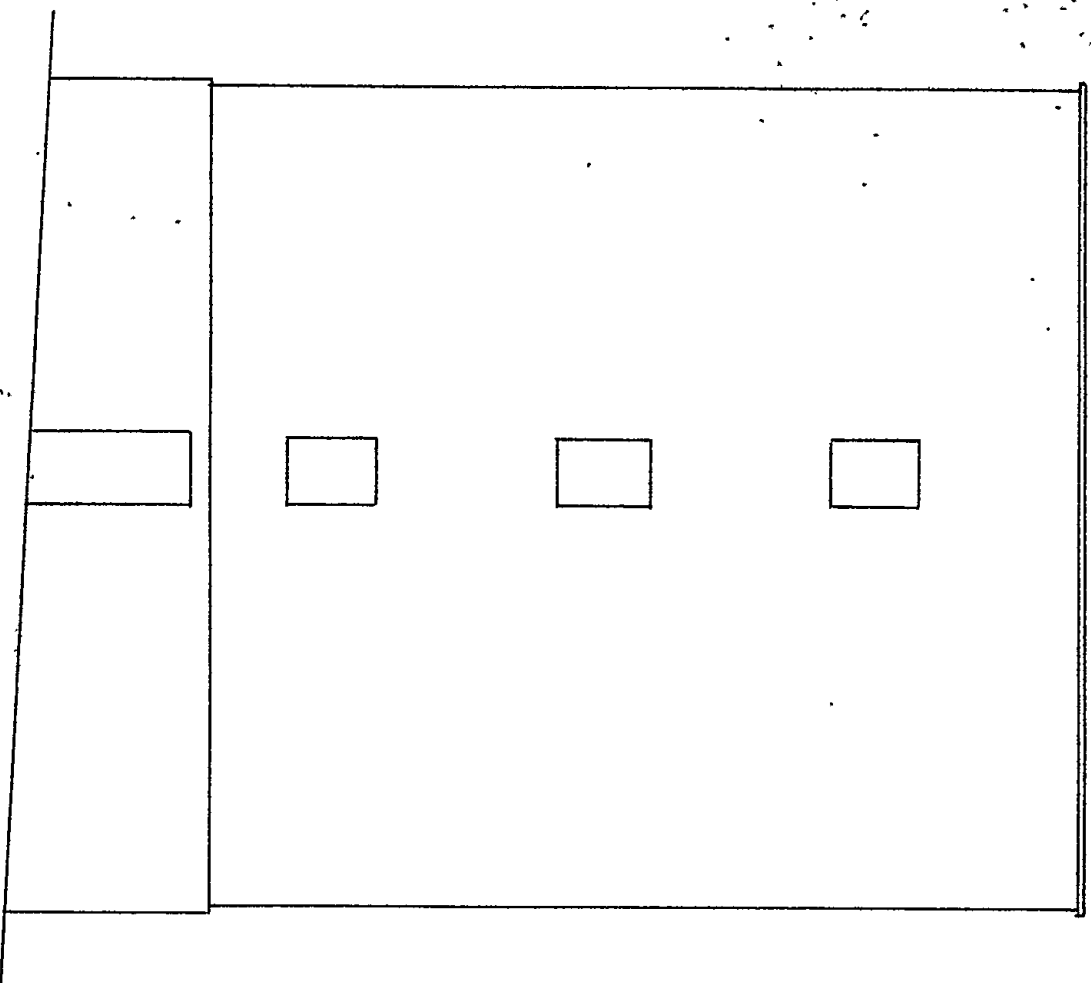
Ro/gi/qu

MODIFICHE AL PROSPETTO LATERALE DEL 5° PADIGLIONE I.A.C.P. IN OSTUNI

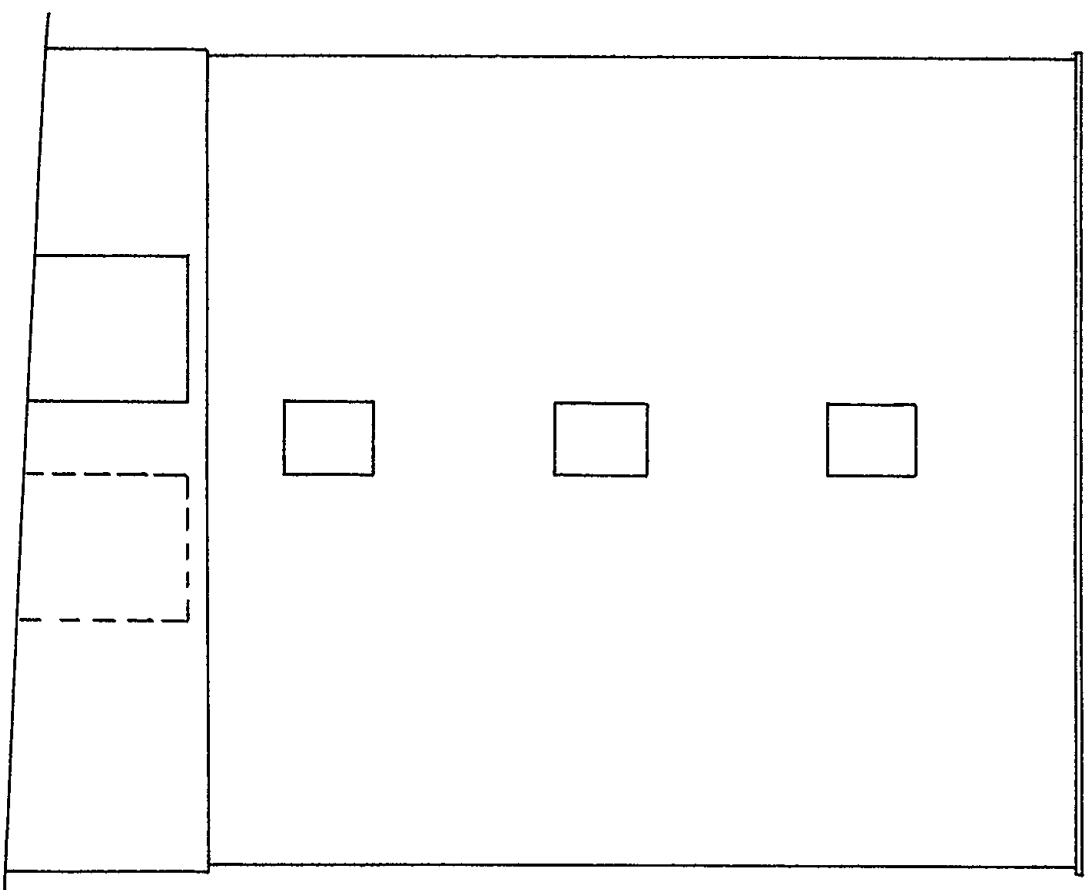
----- S C A L A 1:100 -----

Visto: Si esprime parere favorevole
per l'I.A.C.P. BRINDISI

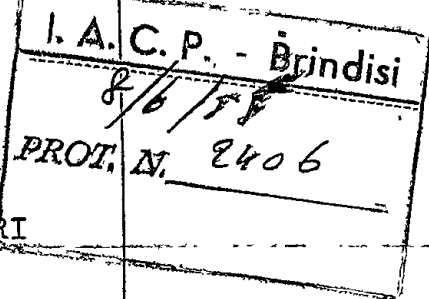
ing. P. P. P.



prospetto attuale su largo Banchieri



prospetto modificato



spett. ISTITUTO AUTONOMO delle CASE POPOLARI

della Provincia di

B R I N D I S I

Il sottoscritto, assegnatario di un Magazzino a 2 vani del V lotto delle Case Popolari di Ostuni, fittato a me ad uso di negozio, espone :

La porta d'ingresso a tale magazzino è troppo stretta perché potesse fare usare tali locali ad uso di negozio perché rende disagiata l'entrata ed uscita di casse, botti ed imballaggi voluminosi, e per tanto è necessario allargarla, sia pure a tutte spese del sottoscritto, il quale ha già presentato lo schizzo della modifica che vorrebbe apportare. Epperò :

c h i e d e

di essere autorizzato a fare altro ingresso più ampio e della misura come al disegno, di chiudere quello esistente e di farne a fianco un altro finto perché le soprastanti finestre risultassero in asse.

Si impegna di ottenere a propria cura e spese il nulla osta della Commissione Edilizia Comunale e di fare tutti i lavori occorrenti per tali modifiche a proprie spese, munendo il nuovo ingresso di saracinesca metallica, e dichiara inoltre di non richiedere all'atto della risoluzione del contratto di locazione alcun rimborso delle spese fatte per le modifiche i cui materiali

ed infissi resteranno così di proprietà dell'Istituto

Con osservanza

OSTUNI 7 maggio 1955

Orlando Antonio Di Lorenzo

fare presente alle ditte interessate
Pompeo